

Azione dell'UE contro l'uccisione, la cattura e il commercio illegale di uccelli

Prof.ssa Francesca Romanin Jacur

Francesca.romaninjacur@unibs.it

La roadmap dell'UE (2016-2020)

- Il contesto del traffico illegale di specie selvatiche
 - L'aumento del commercio illegale
 - Il ruolo dell'Europa
 - Le conseguenze su biodiversità, corruzione e sicurezza
- L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
 - l'obiettivo 15: misure d'urgenza a tutela della biodiversità, sul traffico di specie vegetali e animaliprotette e relative alla domanda e offerta di prodotti di specie selvatiche di origine illegale
 - Le relazioni degli Stati membri > diseguaglianze
 - Necessità di uniformità

Le componenti del Piano d'azione

- Le misure si basano su 3 priorità:
 1. Prevenire il traffico illegale di specie selvatiche e affrontarne le cause alla radice
 2. Rendere più efficaci l'attuazione e l'applicazione delle norme esistenti, la lotta alla criminalità organizzata
 3. Rafforzare il partenariato globale tra paesi di origine, di consumo e di transito contro il traffico illegale di specie selvatiche

Attuazione del Piano

- I partecipanti:
 - Stati membri,
 - Servizio europeo per l'azione esterna,
 - Europol e Eurojust,
 - Reti europee specializzate nell'applicazione del diritto ambientale UE
 - EU-TWIX

La valutazione dei progressi nell'attuazione del Piano

- Priorità 1: PREVENZIONE E CAUSE
 - Riduzione della domanda di prodotti di specie selvatiche (sensibilizzazione delle imprese, consumatori e opinione pubblica - campagne di informazione)
 - Lotta alla corruzione
 - Promozione del ruolo delle comunità locali

La valutazione dei progressi nell'attuazione del Piano

- Priorità 2: EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
 - (2017) Inclusione della criminalità ambientale tra le priorità del ciclo programmatico dell'UE sulla criminalità organizzata (2018-2021)
 - Priorità di esecuzione strategica a livello nazionale e transfrontaliero per contrastare traffico di uccelli selvatici
 - Progetti LIFE per contrastare l'uccisione illegale, la cattura e il commercio di uccelli selvatici
 - Procedimenti giudiziari conclusi con successo e applicazione di sanzioni al traffico di specie selvatiche riguardanti:
 - Falsificazione di documenti
 - Riciclaggio di denaro
 - Criminalità organizzata
 - Recupero beni

La valutazione dei progressi nell'attuazione del Piano

- Priorità 3:
- Sostegno finanziario (circa 340 milioni di Euro) alla politica di cooperazione e sviluppo UE
- Dialoghi bilaterali sul traffico illegale di specie protette
- Partecipazione attiva a livello multilaterale
 - CITES
 - Gruppo di esperti della Convenzione di Berna
 - Promozione del dibattito sul traffico illegale di specie selvatiche presso ONU, G29, G7, Convenzione ONU contro la corruzione, Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale

Criticità emerse

- Necessario intensificare le indagini sul commercio online
- Ruolo delle società di spedizione
- Scarsi risultati nelle indagini in materia di riciclaggio di denaro correlato al traffico illegale di specie selvatiche
- Estensione dell'applicazione della CITES agli animali esotici da compagnia
- Importante migliorare la consapevolezza del traffico illegale da parte del sistema giudiziario, poiché le informazioni relative ai procedimenti giudiziari e alle sanzioni applicate in questo ambito sono ancora limitate

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

- La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (aperta alla firma 3 marzo 1973, entrata in vigore 1 luglio 1975)
 - 183 Stati Membri +UE (2015)
- Scopo: proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.
- La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.

Le specie protette

- La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Queste specie sono riportate in 3 appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.

Le 3 Appendici CITES

- L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione su cui il commercio ha o potrebbe avere un impatto negativo. Il commercio degli di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
- L'Appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; (...)
- L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

CITES, Article VIII(1,2)

The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures:

*(a) **to penalize trade in, or possession of**, such specimens, **or both; and***

*(b) **to provide for the confiscation or return** to the State of export of such specimens.*

*2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party **may, when it deems it necessary**, provide for any method of **internal reimbursement for expenses** incurred as a result of the confiscation of a specimen traded in violation of the measures taken in the application of the provisions of the present Convention.*

Italia

- Il Ministero dell'ambiente è l'Autorità di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:
 - Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione.
 - Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.

Normativa UE

- [Regolamento \(CE\) 338/1997](#) del Consiglio (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);
- [Regolamento \(CE\) 865/2006](#) della Commissione (modalità di applicazione del Regolamento 338/97 del Consiglio)
- [Regolamento \(CE\) 100/2008](#) della Commissione (che modifica ed integra il Regolamento 865/2006);
- [Regolamento \(UE\) 791/2012](#) della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 865/2006 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio;
- [Regolamento \(UE\) 870/2015](#) della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 865/2006;
- [Regolamento \(CE\) 865/2006](#) della Commissione (testo consolidato).
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 792/2012](#) della Commissione (che stabilisce norme sulla struttura di permessi, certificati e degli altri documenti previsti dal Regolamento 338/97 del Consiglio, e che modifica il Regolamento 865/2006);
- [Regolamento \(UE\) 57/2015](#) della Commissione (che modifica il Regolamento 792/2012);
- [Regolamento \(UE\) 792/2012](#) della Commissione (testo consolidato)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 1915/2017](#) della Commissione (che vieta l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche);
- [Regolamento \(UE\) 2017/160](#) della Commissione (che modifica gli allegati del Regolamento del Consiglio 338/97).

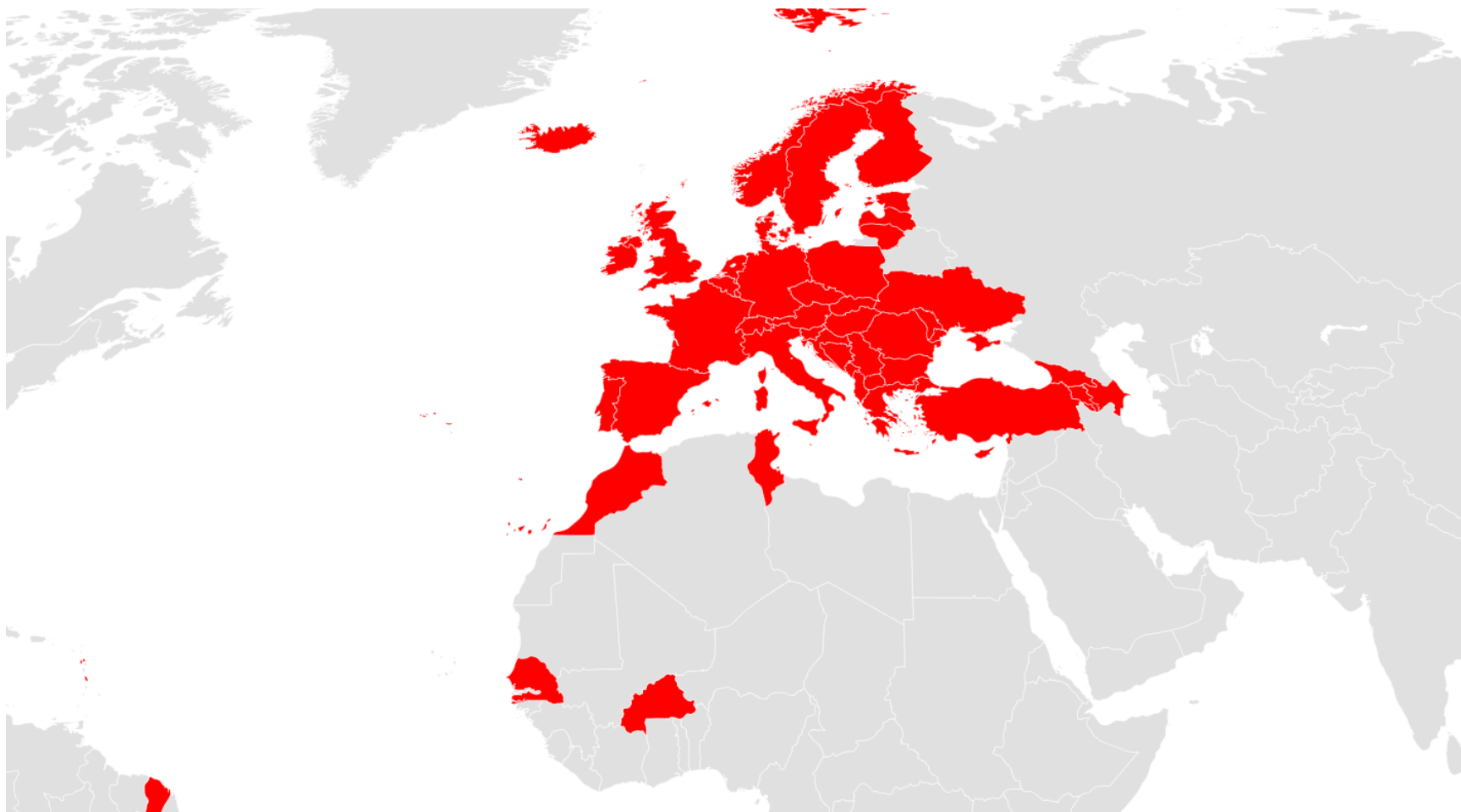
Normativa Italiana

- Legge n.150 del 7/2/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla Legge n. 426 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001, ([testo consolidato Legge 150/1992](#))
- Decreti del Ministero dell'Ambiente del [19/4/1996](#) e del [26/4/2001](#) che comprendono l'elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
- Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunitari CITES, sono punite con le sanzioni previste dalla suddetta legislazione nazionale, che vanno dall'ammenda all'arresto nei casi più gravi, e comportano il sequestro e la confisca degli esemplari o dei prodotti CITES.
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche , con il seguente link:
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16G00193/sg>

Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

- Aperta alla firma 1979 – in vigore 1982
- 51 Stati membri + UE
- Aperta anche a Stati non membri del Consiglio d'Europa
- Tunis Action Plan 2013-2020 for the eradication of illegal killing, trapping and trade of wild birds

Ambito territoriale



Obblighi sostanziali

- **Four appendices set out particular species for protection. They are regularly updated by the Standing Committee, advised by a number of Expert Groups:**
- **Appendix I – Strictly protected flora species**
- - prohibited to be killed, disturbed, damaged etc.
- **Appendix II – Strictly protected fauna species**
- - populations have to be kept out of danger
- **Appendix III – Protected fauna species**
- **Appendix IV – Prohibited means and methods of killing, capture and other exploitation**

Disposizioni rilevanti

Art. 5: Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the special protection of the wild flora species specified in Appendix I. Deliberate picking, collecting, cutting or uprooting of such plants shall be prohibited. Each Contracting Party shall, as appropriate, prohibit the possession or sale of these species.

Art. 6: Special protection of the wild fauna species specified in Appendix II – prohibition of deliberate capture and keeping and deliberate killing, deliberate damage to or destruction of breeding or resting sites, deliberate disturbance, deliberate destruction or taking of eggs, the possession of and internal trade in these animals, alive or dead, including stuffed animals and any readily recognisable part or derivative thereof, where this would contribute to the effectiveness of the provisions of this article.

Art. 7: Each Contracting Party shall take appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the protection of the wild fauna species specified in Appendix III. Any exploitation of wild fauna specified in Appendix III shall be regulated.

Art. 8: Prohibition of use of all indiscriminate means of capture and killing

Sistema di controllo sull'attuazione degli obblighi (compliance)

RECOMMENDATION N° 177 (2015)

- ... on the gravity factors and sentencing principles for the evaluation of offences against birds, and in particular the illegal killing, trapping and trade of wild birds
- Lista di criteri di gravità per valutare l'illecito
- Indipendenza dei giudici
- Necessità di uniformità